

**DELIBERAZIONE 9 MARZO 2017
121/2017/E/GAS**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA SORGENIA S.P.A. NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS P.A. – ITALGAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2009, ARG/gas 64/09 e, segnatamente, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato Vendita Gas" (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, 294/2006 e, in particolare l'Allegato A (di seguito: deliberazione 294/2006);
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati Energia Elettrica e Gas (di seguito: determinazione DMEG) 20 marzo 2015, 4/2015;
- la determinazione DMEG 7 agosto 2015, 15/2015 (di seguito: determinazione 15/2015);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 0004725 del 8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento

della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 23 novembre 2016 (prot. Autorità 34719 del 24 novembre 2016), Sorgenia S.p.a. (di seguito: reclamante) ha contestato il mancato invio dei flussi di misura TML, TGL, TAL, SW 0300/0350/0351 in formato *xml*, come previsto dalla determinazione DMEG 15/2015;
2. con nota del 15 dicembre 2016 (prot. Autorità 37083 del 15 dicembre 2016), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 19 dicembre 2016 (prot. Autorità 37701 del 20 dicembre 2016), il gestore ha quindi presentato la propria memoria difensiva;
4. con nota del 23 dicembre 2016 (prot. Autorità 39121 del 29 dicembre 2016), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
5. con nota del 29 dicembre 2016 (prot. Autorità 39101 del 29 dicembre 2016), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni e, in particolare, *“di descrivere il proprio sistema di acquisizione dei dati di misura e di generazione dei files da trasmettere agli altri operatori, precisando, in particolare:- da quando è operativo l'attuale sistema; - i motivi che hanno condotto alla scelta di utilizzare files in formato csv; - se il gestore trasmette i dati in formato csv a tutti i propri utenti”*, nonché *“di precisare se ITALGAS ha in progetto di apportare modifiche al proprio sistema di generazione dei files contenenti i dati di misura da rendere disponibili agli operatori, ai sensi di quanto previsto dalle regole dell'Autorità”*;
6. con nota del 9 gennaio 2017 (prot. Autorità 823 del 9 gennaio 2017), il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
7. con nota del 12 gennaio 2017 (prot. Autorità 1067 del 12 gennaio 2017), l'Autorità ha comunicato alle parti che *“il termine di conclusione del procedimento è prorogato al 23 marzo 2017”*;
8. con nota del 17 gennaio 2017 (prot. Autorità 1895 del 18 gennaio 2017), il reclamante ha replicato alla risposta del gestore;
9. in data 31 gennaio 2017, la Direzione Mercati Energia Elettrica e Gas ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

10. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni:
 - a. il TIVG e, in particolare, l'articolo 15, comma 3, che dispone che *“I dati di cui al presente articolo devono essere trasmessi secondo i canali e nei formati previsti dalla regolazione in materia di standard di comunicazione e, comunque, almeno tramite posta elettronica certificata, nel rispetto delle specifiche individuate dall'Autorità”*;

- b. la deliberazione 294/2006, recante “*Disposizioni in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481*” e, in particolare:
- i. l’articolo 3, recante gli “*elementi dello standard obbligatorio di comunicazione*”, ossia: i formati per la trasmissione delle informazioni, le regole di trasmissione e ammissibilità delle richieste, i contenuti minimi obbligatori delle informazioni e il sistema di trasmissione delle informazioni;
 - ii. l’articolo 4, comma 2, il quale dispone che “*Lo strumento di comunicazione evoluto consente almeno:*
 - *lo scambio di informazioni tramite il vettore xml (Extensible Markup Language);*
 - *l’inserimento e l’estrazione massivi di dati in formati di facile fruizione per l’utente del sistema;*
 - *la verifica di ammissibilità in tempo reale per le richieste singole e con un ritardo temporale non superiore ad 1 (un) giorno lavorativo per le richieste massive;*
 - *la ricerca strutturata e libera di una richiesta e di tutte le informazioni necessarie a definirne il tracking per i diversi stati della richiesta, almeno per un anno solare dalla data di ricevimento della richiesta da parte del distributore;*
 - *il booking on line dell’appuntamento, a cura del venditore, con il cliente finale per l’esecuzione della prestazione richiesta;*
 - *il ricevimento dell’avviso automatico di avvenuta predisposizione del preventivo richiesto.”;*
- c. la deliberazione ARG/com 134/08, recante “*Modifiche ed integrazioni alle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in tema di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas emanate con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 ed avvio di procedimento per la definizione di un sistema informatico centralizzato per la gestione dei profili dei clienti finali nei mercati retail di energia elettrica e di gas*”;
- d. la deliberazione 117/2015/R/gas, che ha riformato la regolazione in materia di misura con riferimento ai punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale;
- e. la determinazione DMEG, 4/2015, recante “*Modifiche ed integrazioni alle istruzioni operative ed alle strutture xml da utilizzare per gli scambi informativi in tema di standard di comunicazione*”, al fine di ricomprendere la standardizzazione dei flussi relativi alla messa a disposizione di misure di cui al TIVG;
- f. la determinazione DMEG, 15/2015, recante “*Modifiche ed integrazioni alle istruzioni operative ed alle strutture xml da utilizzare per gli scambi*

informativi in tema di standard di comunicazione” e, in particolare, il paragrafo 7, lettera b), dell’Allegato A il quale dispone che “Il file Excel o equivalente allegato alla PEC contiene tutti i dati minimi per ciascuno scambio informativo, di cui al precedente paragrafo 4, identificati grazie ad una riga di intestazione”.

QUADRO FATTUALE:

11. In data 19 settembre 2016, il reclamante trasmetteva al gestore una lettera con la quale contestava il mancato adeguamento, da parte del gestore medesimo, dei flussi di misura TML, TGL, TAL, SW 0300/0350/0351 “*al formato xml previsto dalla Determina n.15/15, la cui entrata in vigore era prevista per il mese di gennaio 2016*”;
12. non ricevendo alcun riscontro dal gestore, il reclamante, in data 23 novembre 2016, presentava reclamo all’Autorità, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

13. Il reclamante lamenta il mancato adeguamento, da parte del gestore, dei flussi di misura TML, TGL, TAL, SW 0300/0350/0351 al formato *xml* previsto dalla sopracitata determinazione 15/2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2016;
14. a tale riguardo, il reclamante afferma che il mancato rispetto, da parte del gestore, del formato *xml* è causa di notevoli difficoltà nell’importazione dei dati di misura, avendo Sorgenia sviluppato i propri sistemi informativi in modo da raccogliere i dati esclusivamente in tale formato;
15. il reclamante afferma, inoltre, che la regolazione in materia di *standard* di comunicazione nel settore gas ha individuato chiaramente il “sistema di comunicazione evoluto” (portale *web* o sistema *Application to Application*) come strumento principale per la trasmissione delle informazioni, e il formato *xml* come formato valido per la standardizzazione dei flussi informativi scambiati attraverso tale sistema di comunicazione; diversamente, la PEC è il sistema di trasmissione delle informazioni da utilizzare nei soli casi di manutenzione programmata o guasti dei sistemi di trasmissione delle informazioni adottati;
16. il reclamante, infine, riferisce di avere operato degli investimenti volti a raccogliere i flussi informativi in maniera automatizzata sulla base della standardizzazione indicata dalla normativa, implementando nei propri sistemi informatici delle regole di acquisizione dei flussi di misura in formato *xml*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

17. Il gestore replica di aver operato correttamente, nel rispetto della normativa di riferimento, in quanto l’articolo 15, comma 3, e l’articolo 16, comma 6, del TIVG, in combinato disposto con le Istruzioni Operative allegate (Allegato A)

alla determinazione 15/2015, prevedrebbero che il distributore metta a disposizione dell'utente della distribuzione i dati di misura utilizzando "almeno la posta elettronica certificata, nel rispetto delle specifiche individuate dall'Autorità"; tali specifiche sarebbero quelle dettate dal capitolo 7 delle Istruzioni Operative, che ammettono l'utilizzo di un formato "Excel o equivalente";

18. secondo il gestore, pertanto, il formato *csv* da esso utilizzato sarebbe da considerarsi "Excel o equivalente", in coerenza con la struttura dei corrispondenti esempi *xml* riportati nell'Allegato B alla predetta determinazione 15/2015;
19. in risposta alla richiesta di informazioni dell'Autorità, il gestore ha altresì evidenziato che, dal combinato disposto degli articoli 15, comma 3, e 16, comma 6, del TIVG e della determinazione 15/2015, in materia di standard di comunicazione, non si desumerebbe in maniera univoca l'obbligo di notificare agli utenti della rete di distribuzione i dati di misura in formato *xml*;
20. il gestore, in particolare, sottolinea che, se la regolazione avesse chiaramente ed univocamente individuato per l'invio di tutti i dati di misura l'utilizzo della struttura *xml*, il mancato adeguamento a detto formato da parte della sola Italgas avrebbe portato a richieste di adeguamento da parte di tutti gli altri utenti, indipendentemente dal volume dei dati con essi scambiati; diversamente, fino ad oggi, l'unico reclamo ricevuto è stato quello di Sorgenia;
21. il gestore, inoltre, afferma che i dati di misura raccolti e validati sono sempre - dal 2006 ad oggi - stati messi a disposizione di tutti gli utenti della distribuzione in formato *csv*, ritenuto quello più idoneo alla trasmissione dei suddetti dati. Infatti, argomenta il gestore, il trattamento massivo in formato *xml* di una quantità molto rilevante di informazioni, comporterebbe, a parità di *records*, la generazione di file significativamente più "pesanti" (con dimensioni anche quasi triplicate) rispetto a quelli codificati in formato *csv* e ciò avrebbe effetti negativi sulla trasmissione degli stessi *files*, proprio per le eccessive dimensioni dei *files* medesimi, soprattutto con riferimento a quegli utenti della distribuzione ai quali Italgas trasmette *files* contenenti milioni di *records*;
22. rileva, poi, il gestore che, qualora l'uso del formato *xml* fosse riconosciuto obbligatorio, Italgas Reti, che gestisce milioni di Punti di Riconsegna (di seguito: PdR), dovrebbe effettuare importanti investimenti infrastrutturali, finalizzati allo *storage* e al trattamento dei dati; e ciò anche se il formato *xml* fosse utilizzato da un solo operatore;
23. inoltre, l'uso di tale formato, da un lato non apporterebbe evidenti vantaggi per gli utenti della rete con pochi clienti finali, mentre, dall'altro, imporrebbe significativi investimenti di adeguamento dei sistemi informativi a tutti quegli utenti della distribuzione (la quasi totalità a quanto risulta ad Italgas Reti) che attualmente utilizzano il formato *csv*, con il rischio di impatti negativi sul cliente finale;
24. infine, il gestore evidenzia che eventuali progetti di sviluppo di soluzioni finalizzate alla trasmissione di *files* in formato *xml* richiederebbero tempi di realizzazione non brevi e impegni economici non trascurabili e che l'eventuale

adozione del formato *xml* escluderebbe l'utilizzo dell'attuale formato *csv*, in quanto l'uso di un doppio canale di trasmissione non sarebbe sostenibile, né dal punto di vista gestionale, né sul piano economico.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

25. Ai fini della risoluzione della presente controversia, pare opportuno in primo luogo definire il quadro regolatorio di riferimento, composto dal TIVG, dalla deliberazione 294/06, dalla deliberazione 117/2015/R/gas e dalle determinazioni DMEG 4/2015 e 15/2015;
26. nel dettaglio, l'articolo 15, comma 3, del TIVG stabilisce che *“I dati di cui al presente articolo devono essere trasmessi secondo i canali e nei formati previsti dalla regolazione in materia di standard di comunicazione e, comunque, almeno tramite posta elettronica certificata, nel rispetto delle specifiche individuate dall’Autorità”*; in particolare, con l'espressione *“regolazione in materia di standard di comunicazione”*, si fa riferimento all'insieme degli atti di regolazione adottati in materia a partire dalla deliberazione 294/06 e al c.d. *“strumento di comunicazione evoluto”*, il quale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla suddetta deliberazione 294/06, *“consente almeno: - lo scambio di informazioni tramite il vettore xml (Extensible Markup Language)”*;
27. sia la deliberazione 294/06 che il TIVG, laddove rinvia alla *“regolazione in materia di standard di comunicazione”*, prevedono quindi l'invio dei dati di misura tramite il vettore *xml*; a tale proposito, è giusto il caso di precisare che, anche laddove la regolazione preveda la possibilità di utilizzare la posta elettronica certificata per l'invio di tali dati, nondimeno i formati da allegare al messaggio di posta elettronica certificata debbono essere sempre *xml*. Quanto al paragrafo 7 delle Istruzioni Operative allegate (Allegato A) alla determinazione 15/2015 – contenente specificazioni tecniche di dettaglio funzionali alla applicazione della regolazione vigente in materia –, esso è stato originariamente introdotto per la gestione dei flussi scambiati con le imprese di distribuzione che, al tempo, non erano tenute a dotarsi dello strumento evoluto di trasmissione dei dati. In seguito, divenuto invece obbligatorio per i distributori (a partire dal mese di aprile 2010, ex articolo 5, comma 1, lett. b), dell'Allegato A alla deliberazione 294/06) dotarsi dello strumento evoluto, detto paragrafo è comunque rimasto all'interno del suddetto Allegato A, in quanto pur sempre applicabile nei casi di malfunzionamento o manutenzione programmata del sistema di trasmissione dei dati, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 294/06. Peraltro, il citato paragrafo 7 delle Istruzioni Operative si riferisce espressamente solo alle prestazioni del paragrafo 4, ossia prestazioni che il venditore richiede al gestore di rete, e quindi non agli scambi informativi relativi alle misure, previste al paragrafo 10, che, invece, il distributore è tenuto ad effettuare ai sensi della regolazione (TIVG);
28. dalla ricostruzione sopra effettuata, risultano, dunque, chiaramente definite le caratteristiche dello strumento di comunicazione evoluto che prevedono

obbligatoriamente l'utilizzo del vettore *xml*; in altri termini, le imprese di distribuzione possono certamente inviare i dati di misura attraverso la posta elettronica certificata, ma i file allegati debbono necessariamente essere in formato *xml*;

29. in sostanza, l'individuazione della posta certificata come canale di comunicazione "minimo" adottabile dall'impresa di distribuzione per la messa a disposizione dei dati di misura, prevista dall'articolo 15, comma 3, del TIVG, non implica automaticamente il venir meno dell'obbligo di utilizzare il vettore *xml*;
30. in conclusione, alla luce della regolazione vigente, il gestore, dal mese di settembre 2015, come stabilito dalla deliberazione 117/2015/R/gas (punto 7, lett. b), alinea (i)), avrebbe dovuto dotarsi di un sistema adeguato alla trasmissione dei dati di misura in formato *xml*

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato da Sorgenia S.p.a. nei confronti della Società Italiana per il gas p.a. – Italgas;
2. di prescrivere alla Società Italiana per il gas p.a. – Italgas:
 - a. di dotarsi di un sistema adeguato alla trasmissione dei dati di misura in formato *xml*;
 - b. di trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione, una dettagliata relazione in merito alle modalità con cui la Società Italiana per il gas p.a. – Italgas intende ottemperare alla decisione medesima;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

9 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni